



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 205 del 25 ottobre 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante semplificata al Piano Regolatore del Comune di Povegliano Veronese per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale dall'Adige al Mincio. Comune di San Giovanni Lupatoto capofila del progetto.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 25 Ottobre 2016 come da nota di convocazione in data 24 ottobre 2016 prot. n. 410552;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di San Giovanni Lupatoto, in qualità di capofila del progetto per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale dall'Adige al Mincio in variante semplificata al Piano Regolatore del Comune di Povegliano Veronese, con nota pec del 11.08.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 311086 del 11.08.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante semplificata al Piano Regolatore del Comune di Povegliano Veronese per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.45858 del 29.08.16 assunto al prot. reg. al n.325403 del 29.08.16 dell'ULSS 22 che di seguito si riporta:

Con l'occasione comunque, relativamente a quanto in oggetto, si esprimono in merito i seguenti rilievi di carattere igienico-sanitario.

Con riferimento alla Variante di cui trattasi, l'intervento parrebbe risultare adeguato, dal punto di vista igienico-sanitario, in quanto lo stesso non modificherebbe, di massima, lo stato attuale della zona, e non determinerebbe, pertanto, rischi per la salute pubblica e per l'ambiente.

- Parere dell'1.09.16 assunto al prot. reg. al n.329129 dell'1.09.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

In relazione alla Vostra nota protocollo N.319773 del 23 agosto 2016 sulla verifica di assoggettabilità per la variante semplificata al Piano Regolatore del Comune di Povegliano Veronese per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale - comune di San Giovanni Lupatoto capofila del progetto, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione della variante non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

- Parere n.358985 del 23.09.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:



Con riferimento alla richiesta di parere prot. 319773 del 23.08.2016, finalizzata alla Verifica di Assoggettabilità in oggetto, riguardo alla competenza amministrativa della scrivente in materia ambientale va chiarito che:

- l'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (cd. Collegato Ambientale) definisce la nuova organizzazione delle Autorità di Bacino Distrettuali e prevede una serie di atti finalizzati a dare avvio al nuovo assetto di "governance" distrettuale;

- con nota 10 marzo 2016 n. 4570, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiarito che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, le Autorità di Bacino Regionali e Interregionali «debbono continuare ad operare per garantire il corretto esercizio delle funzioni ad esse attribuite».

Ciò premesso, il parere richiesto attiene, per quanto di competenza, agli aspetti inerenti la pianificazione di bacino e, in particolare, all'accertamento della conformità degli interventi da realizzare rispetto alle Norme di Attuazione (N.d.A.) dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nei bacini idrografici a cui appartiene il sito interessato.

Con riguardo, dunque, ai contenuti della documentazione presentata, in considerazione delle conoscenze acquisite dal PAI del bacino del fiume Fissero Tartaro Canalbianco e visti i relativi elaborati cartografici, si rileva che il sito d'intervento, compreso tra i Comuni di Povegliano Veronese e San Giovanni Lupatoto, non risulta inserito tra le aree classificate a pericolosità idraulica, come evidenziato nella seguente Fig. 1 (Carta della pericolosità idraulica PERUNI):




Fig.1 - Carta della pericolosità idraulica "quadro unione tavole" del PAI del bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco

Pertanto, per quanto concerne la pianificazione di bacino, in particolare in regione delle previsioni di PAI, non si ravvisano effetti significativi derivanti dalla realizzazione della variante in oggetto.

- Parere n.22739 del 26.09.16 assunto al prot. reg. al n.36711 del 27.09.16 della Soprintendenza archeologica che di seguito si riporta:



Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità (nota della Regione del Veneto del 23/08/2016, assunta agli atti con prot. n. 20097 del 24/08/2016), vista la documentazione di riferimento, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Riscontrato che l'area interessata dall'intervento è da considerarsi ad elevato rischio archeologico, per una diffusa frequentazione antropica attestata nel territorio circostante fin dalla preistoria, come evidenziato anche dalla documentazione allegata alla richiesta, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura *de qua*, richiede, ai sensi dell'art.12, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, che eventuali opere di manomissione del suolo siano precedute da operazioni di verifica archeologica preliminare, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.

Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti.

- **VISTA** la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA per la valutazione di incidenza n. 202/2016 che di seguito per intero si riporta:

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 202/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la Variante semplificata al Piano Regolatore ai sensi art.19 D.P.R. n. 327/2001 e art. 24 L.R. n. 27/2003, del Comune di Povegliano Veronese (VR).

Pratica: 3362

Codice SITI NATURA 2000: IT3210008 "Fontanili di Povegliano", IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine";

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la documentazione per la Valutazione d'Incidenza, redatta dall'ing. Daniele Sartori per conto del Consorzio di Bonifica Veronese e dei Comuni di Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona, Povegliano Veronese, Vigasio, Castel d'Azzano, Buttapietra, San Giovanni Lupatoto (capofila), Zevio, e trasmessa con nota prot. n. 370429 del 30/09/2016;



PRESO ATTO che tale documentazione risulta essere solamente parzialmente conforme con i contenuti di cui al paragrafo 2.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

PRESO ATTO della relazione istruttoria tecnica V.Inc.A. del 28.07.2016, predisposta dall'arch. Fiorella Federici del Comune di San Giovanni Lupatoto;

RISCONTRATO che è comunque possibile procedere all'istruttoria tecnica con le informazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 concernente la realizzazione di un percorso ciclopedonale che, attraverso i comuni di San Giovanni Lupatoto, Zevio, Buttapietra, Vigasio, Castel d'Azzano, Povegliano Veronese, Villafranca di Verona e Valeggio sul Mincio, percorrerà la medio - alta pianura veronese collegando i fiumi Adige e Mincio, (per il tratto compreso tra il fiume Adige ed il confine comunale tra Povegliano Veronese e Villafranca di Verona il progetto prevede la realizzazione di nuove opere lungo gli argini del canale Raccogliore (stesura del fondo stradale in asfalto, installazione dei parapetti, segnaletica, elementi di arredo, piantumazione di filari alberati, ...), mentre per il rimanente tratto, fino a Valeggio sul Mincio, il tracciato percorrerà strade esistenti);

PRESO ATTO che la completa efficacia e operatività degli interventi in argomento non si esaurisce con la presente istanza;

RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del piano in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, le opere e gli interventi in argomento interessano i siti IT3210008 "Fontanili di Povegliano", IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, rispetto alla cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 2816/2009, gli interventi in argomento interessano i seguenti habitat di interesse comunitario: 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranuncion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*, 91E0\* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento riconosce i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B della D.G.R. n. 2299/2014 (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri,



piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari");

RITENUTO che, qualora necessari, siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

RISCONTRATO che il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al par. 2.2 della selezione preliminare è parziale rispetto ai fattori considerati, anche nella rappresentazione geometrica in ragione delle caratteristiche dell'elemento da rappresentare;

RITENUTO che siano forniti i dati vettoriali di cui al par. 2.2 e 2.3 della selezione preliminare in coerenza con quanto fissato nell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento ha indicato la presenza all'interno dell'area di analisi delle seguenti specie: *Ardea purpurea*, *Alcedo atthis*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ixobrychus minutus*, *Tringa glareola*, *Riparia riparia*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Ardea cinerea*, *Actitis hypoleucos*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Saxicola torquata*, *Rana latastei*, *Austropotamobius pallipes*;

PRESO ATTO che, nello studio esaminato, gli effetti conseguenti ai suddetti fattori di perturbazione nei confronti di habitat e specie sono ritenuti essere non significativi;

RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014;

CONSIDERATO che non è stata fornita la stima del grado di conservazione per tutti gli elementi presenti all'interno dell'area di analisi mediante esplicita indicazione delle condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, e che pertanto tale stima è da ritenersi effettuata sulla base del giudizio esperto;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, non sono state fornite indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame per tutte le specie di interesse conservazionistico;

RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12150 -



Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22410 - Arboricoltura da legno", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "32211 - Arbusteto", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "41100 - Ambienti umidi fluviali", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum adriaticum*, *Austropotamobius pallipes*, *Gomphus flavipes*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Porzana parva*, *Pluvialis apricaria*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

PRESO ATTO che nella relazione istruttoria tecnica V.Inc.A. del 28.07.2016, predisposta dall'arch. Fiorella Federici del Comune di San Giovanni Lupatoto, è segnalata la presenza di rilievi fitosociologici a supporto dello studio esaminato;

RITENUTO che tali rilievi siano comunicati secondo le specifiche di cui alla D.G.R. 1066/2007;



CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che per il piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree soggette a trasformazione;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

CONSIDERATO e PRESSO ATTO che, in assenza del cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è esclusa una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario a ridotta vagilità;

RITENUTO che gli interventi in argomento siano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo (indicativamente compreso tra febbraio e agosto);

CONSIDERATO che per la misura degli effetti e per la valutazione della vulnerabilità risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione del piano in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda all'esecuzione degli interventi nel periodo indicato, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

CONSIDERATO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che:





- la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare), e altresì si ravvisa la mancata conformità del dato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.2, 2.3, 3.1 della selezione preliminare;
- i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione dell'ing. Daniele Sartori, il quale dichiara che "La descrizione degli interventi riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete natura 2000"

e

ESPRIME

un esito favorevole (con prescrizioni) della valutazione di incidenza riguardante la Variante semplificata al Piano Regolatore ai sensi art.19 D.P.R. n. 327/2001 e art. 24 L.R. n. 27/2003, del Comune di Povegliano Veronese (VR)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

PRESCRIVE

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. di subordinare al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per l'attuazione di quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato;
2. di provvedere al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
3. di consentire esclusivamente l'attuazione di quelle attività che, sulla base dello studio esaminato e della presente istruttoria, sono state ricondotte ai seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014: "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "H06.01.01 -



- Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari”;
4. di non coinvolgere superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario (3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*, 91E0\* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)) e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione del piano in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum adriaticum*, *Austropotamobius pallipes*, *Gomphus flavipes*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Porzana parva*, *Pluvialis apricaria*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire la disponibilità di superfici di equivalente idoneità per tali specie;
  5. di impiegare, qualora necessari, sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  6. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
  7. di verificare e documentare, per il tramite del comune di San Giovanni Lupatoto (capofila), il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza
  8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
  9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
  10. di subordinare l'Approvazione della variante in argomento al perfezionamento della trasmissione documentale all'autorità regionale per la valutazione di incidenza, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:
    - a. del dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
    - b. del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (e gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza), comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";
    - c. dei rilievi fitosociologici a supporto dello studio di cui alla relazione istruttoria tecnica V.Inc.A. del 28.07.2016, predisposta dall'arch. Fiorella Federici del Comune di San Giovanni Lupatoto."

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 25 ottobre 2016, che evidenzia come Verifica di Assoggettabilità per la Variante semplificata al Piano Regolatore del Comune di Povegliano Veronese per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale dall'Adige al Mincio, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS**

**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

---

e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante semplificata al Piano Regolatore del Comune di Povegliano Veronese per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale dall'Adige al Mincio, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VInCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 11 pagine